

Legge regionale 30 gennaio 1988 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

Art. 50

Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese industriali(programma 3.2.2.)

- 1.** Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, - come integrata con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, - è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per l' anno 1988 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
- 2.** Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 7739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
- 3.** Per le finalità e con le modalità previste dalla citata legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, ad integrare il fondo rischi del Consorzio denominato << CON. FI. DI. San Daniele >>, costituito fra le aziende del settore della lavorazione del prosciutto.
- 4.** Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 3 fanno carico al medesimo capitolo 7739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.